

STATUTO

I LARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ARCO TN VIA DONATORI DI
SANGUE 2

Numero REA: TN - 251249

Codice fiscale: 02805450224

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-07-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A al Repertorio 7301 Raccolta 5619
STATUTO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
IMPRESA SOCIALE

TITOLO I

COSTITUZIONE-SEDE-DURATA-SCOPI

Art. 1 - Denominazione

1. È costituita la Società cooperativa sociale "I LARI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE" validamente identificabile in sigla con la denominazione "I LARI S.C.S. - I.S.".
2. Alla cooperativa sociale, come previsto dall'art. 1, 4° co. D.Lgs. 112/2017 (di seguito anche solo D.I.S.), le disposizioni dello stesso Decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative, fermo restando l'applicazione della 8 novembre 1991, n. 381, con particolare riferimento all'ambito di attività di cui all'art. 1, come modificato dall'articolo 17, comma 1 D.I.S. Si richiama altresì, in quanto applicabile, la previsione di cui al co. 5° dello stesso art. 1 D.I.S.

Art. 2 - Sede

1. La Cooperativa Sociale ha sede in Arco (TN). Con delibera assunta in conformità alla legge ed allo statuto potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località del territorio nazionale.
2. Avendo la sede nella provincia di Trento, alla Società si applica anche, in particolare, la L.R. T.A.A. 24/1988 (di seguito anche solo "L.R. 24/1988" e relativo Regolamento di attuazione D.P.Regione n. 32/2018).

Art. 3 - Durata

1. La Cooperativa Sociale avrà durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemila sessanta), ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei soci. Non potrà comunque sciogliersi prima che siano stati estinti i mutui passivi eventualmente contratti.

Art. 4 - Scopo ed attività mutualistica

1. Come previsto dalla L.R. 24/1988 e ss.mm.ii e dall'art. 1 della Legge 381/1991, la Cooperativa Sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.
2. Essa realizza il suddetto scopo attraverso:
 - a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p), D.I.S., come meglio infra precisato.Essa, quindi, ha scopo mutualistico ed esercita in via stabile e principale attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento di tutti i soci, siano essi lavoratori o volontari, degli utenti e di altri soggetti interessati alle sue attività.
3. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti

mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

4. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'Assemblea.

5. La cooperativa si ispira ai principi posti a base del movimento cooperativo mondiale e agisce in coerenza con essi.

6. La Cooperativa, per poter curare gli interessi dei soci e della collettività coopera attivamente con altri enti cooperativi, imprese sociali, associazioni di promozione sociale e altri organismi del terzo settore, anche di Paesi stranieri. Essa cura la realizzazione di forme collaborative con lo Stato, con le Regioni e con gli altri enti territoriali, nonché con ogni altro ente ausiliario o strumentale, anche di natura privata, con funzioni di sussidiarietà orizzontale delle funzioni pubbliche.

7. La Cooperativa realizza i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento e l'integrazione con le risorse della comunità locale all'interno della quale si inseriscono i prodotti e i servizi definiti nel presente statuto, dei volontari, dei fruitori dei propri servizi e degli enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, grazie all'apporto di tutti i soci, l'autogestione responsabile dell'impresa sociale.

8. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi e l'Organo Amministrativo, valutate le esigenze della Società, ne stabilirà le condizioni dei rapporti. La Cooperativa aderisce, su delibera dell'Organo Amministrativo, ad Associazioni ed Organizzazioni rappresentative di categoria di qualsiasi ordine e grado. In particolare prevede, quando e ove possibile e compatibile, l'iscrizione alla Federazione delle Cooperative Trentine.

9. La Cooperativa aderisce alla Federazione Trentina della Cooperazione.

Art. 5 - Oggetto sociale e attività di interesse generale

1. Tenuto conto anche dello scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché dei requisiti e degli interessi dei soci, come più oltre determinati, la Cooperativa, esplica la propria attività, in via principale, mediante:

- organizzazione e gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi, culturali e di animazione a favore di singoli e della collettività;
- organizzazione e gestione di attività e servizi socio sanitari e assistenziali a favore di persone in condizioni di bisogno e di fragilità, anche attraverso l'intervento di assistenti domiciliari, assistenti famigliari e badanti, nonché di ogni attività e servizio volto alla lotta all'esclusione sociale;
- organizzazione e gestione di strutture adibite all'attività sanitaria, socio sanitaria, socio-culturale, socio assistenziale, educativa e ricreativa per bambini, giovani, ragazzi neurodivergenti, immigrati e soggetti in difficoltà;
- progettazione, organizzazione e gestione di attività di animazione per gestanti, bambini, adolescenti, giovani, anziani e immigrati, ivi compresa la realizzazione di grandi eventi culturali e ricreativi, feste e fiere;
- progettazione, organizzazione e gestione di centri diurni, case protette, case di riposo, residenze sanitarie assistite e ogni altro servizio volto all'assistenza, al sostegno della domiciliarità e all'innalzamento della qualità della vita dei soggetti in difficoltà, ivi compresi soggiorni sociali e di vacanza

e servizi di portierato sociale;

- gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore di bambini, giovani, adolescenti, immigrati, anziani e soggetti in stato di bisogno, ivi compresi – nel rispetto delle norme vigenti nei diversi istituti – coloro che vivono in strutture quali: carceri, centri di igiene mentale, residenze sanitarie assistite, centri per minori orfani o allontanati dalle famiglie e centri di accoglienza per immigrati;
- promozione e gestione di attività e servizi di natura ricreativa, animativa, culturale, formativa ed educativa, volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento e il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle persone disabili e in generale delle persone in condizioni di bisogno o svantaggio;
- organizzazione e gestione di servizi trasporto con mezzi idonei e accompagnamento di anziani, persone diversamente abili e soggetti svantaggiati;
- organizzazione e gestione di corsi, seminari, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei settori di intervento della cooperativa a favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado delle prestazioni.

Ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà partecipare, per conseguire gli scopi sopra enunciati, a procedure pubbliche e private per l'affidamento di servizi e forniture e a qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti; stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati, con strutture sanitarie, sociali e culturali pubbliche e private, con enti di formazione pubblici e privati, partecipare ad appalti indetti da soggetti pubblici e privati per assumere servizi inerenti all'oggetto sociale.

In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui innanzi, la società potrà altresì svolgere le seguenti attività:

- promozione e organizzazione della formazione professionale dei soci e dei dipendenti tramite corsi, conferenze, studi e ricerche tendenti a facilitare l'avviamento al lavoro delle persone;
- organizzazione, progettazione e gestione di attività di consulenza a favore di terzi, nell'ambito delle attività e dei servizi sanitari, socio-sanitari, socio-culturali, socio-assistenziali, educativi e ricreativi per bambini, giovani, anziani e soggetti in difficoltà.

La società potrà inoltre organizzare e partecipare a tutte le iniziative culturali, ricreative e assistenziali atte a diffondere i principi della solidarietà e della responsabilità sociale, per il miglioramento delle condizioni di vita, sociali, culturali ed economiche delle persone in condizioni di svantaggio - sia esso di natura psico fisica o socio culturale ed economica – e delle loro famiglie.

2. Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, la Cooperativa potrà:

- a) svolgere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali, avvalendosi di tutte le provvidenze di legge;
- b) partecipare ad altre Società, Enti, Associazioni ed Organismi anche consortili (nei limiti di compatibilità), in qualsiasi forma costituiti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi previsti dal presente statuto.

- c) concorrere singolarmente, in collaborazione con altri soggetti o in raggruppamento di impresa o con contratto di rete, ad aste pubbliche o private ed a licitazioni e trattative private;
- d) compiere tutte le iniziative, le attività in genere ed i relativi atti e negozi giuridici ritenuti necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali;
- e) contrarre mutui ordinari o speciali ed emettere obbligazioni, in quanto compatibile con la disciplina applicata, ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;
- f) concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito dei soci agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- g) ricevere prestiti da soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea sociale;
- h) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

TITOLO II

SOCI

Art. 6 – Soci - Categorie

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge (art. 2522 C.C.).
2. Sono denominati "soci lavoratori" i soci persone fisiche titolari di quote di capitale sociale che offrono la propria attività lavorativa all'interno dell'impresa Cooperativa da svolgere secondo le delibere adottate dell'Organo Amministrativo, che si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa e partecipano alla gestione mutualistica.
3. Possono assumere la qualifica di soci lavoratori coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che esercitano arti o mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.
4. In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.
5. La cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori. La società può avvalersi della collaborazione di non soci.
6. I soci lavoratori della Cooperativa intendono perseguire lo scopo di ottenere nuove occasioni di lavoro per sé stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro non subordinato e/o di dipendenza funzionale fra i soci co-imprenditori e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato.
7. L'attività dei soci lavoratori costituisce adempimento del contratto sociale; essi pertanto hanno diritto, per i loro conferimenti di lavoro, ad un compenso che deve essere proporzionale alla quantità e qualità del lavoro

effettivamente svolto e comunque deve essere rispettato quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 112/2017.

8. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della L. 3 aprile 2001 n. 142 il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Detto rapporto ulteriore, come meglio infra previsto, è strettamente collegato alla permanenza della qualità di socio.

9. Ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/2001, la cooperativa adotta un adeguato Regolamento interno, approvato dall'assemblea, come meglio precisato al successivo art. 45.

10. Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte. Si applica in ogni caso la L. 3 Aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

11. Ai sensi dell'art. 2 Legge 381/1991 - che deve intendersi qui richiamato per intero - sono denominati "soci volontari" le persone fisiche - contenute nei limiti del 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci - che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà.

12. Possono, inoltre, essere ammessi soci afferenti a categorie diverse: al riguardo, si richiama qui espressamente ed integralmente quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.P.Reg. n. 32/2018 (attuativo della L.R. 24/1988). Il Consiglio di amministrazione determinerà, in concreto, la sussistenza delle diverse categorie e la loro disciplina, in conformità alle - e nel rispetto delle - normative vigenti e, comunque, predisponendo apposito Regolamento.

13. Purché diversi dai soci "lavoratori" ai sensi della L.142/2001, salvi eventuali divieti di legge ed in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della L. 381/1991, possono diventare soci anche soggetti diversi dalle persone fisiche, sia pubblici che privati.

Art. 7 - Categoria speciale di soci

1. La Cooperativa potrà, in particolare, istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

2. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

3. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

4. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

5. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare

altri soci.

6. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa.

7. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale – decorsi due anni dall'ingresso nella società - può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto con riguardo sia al rapporto sociale sia al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre alle ulteriori individuate dal presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.
- b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- d) il mancato adeguamento agli standard produttivi o qualitativi;
- e) cessazione del servizio in relazione al cui svolgimento l'inserimento nella compagine cooperativa si è determinato;
- f) cessazione delle specifiche temporanee esigenze che avevano determinato l'inserimento del socio;
- g) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

8. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo, che deve verificare la sussistenza dei requisiti per la sua ammissione nella categoria dei soci operatori ordinari.

9. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

10. In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 8 - Domanda di ammissione

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, contatto telefono mobile, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica certificata se posseduta o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- b) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- c) la categoria di soci operatori alla quale richiede di essere ammesso;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione di cui all'art. 42 del presente statuto

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Chi intende essere ammesso come socio fruitore/utente, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla cooperativa.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, contatto telefono mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata e, se lo desidera, anche l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;

h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

i) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.

2. L'Organo Amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

3. L'ammissione dei nuovi soci è effettiva soltanto dopo il versamento dell'intera quota sociale, del contributo di ammissione e del contributo annuale.

4. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.

5. L'Organo Amministrativo deve, entro 30 (trenta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci

l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 - Diritti ed obblighi dei soci

1. I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed all'elezione delle cariche sociali, salvo quanto sopra precisato all'art. 7;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa, nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli Organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli Organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
- d) esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo.

2. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della eventuale tassa di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo Amministrativo;
 - degli eventuali contributi in conto esercizio per particolari esigenze della Società, con le modalità che verranno determinate da apposito regolamento e, per il comparto Comuni ed Amministrazioni Pubbliche, entro i limiti approvati dagli Enti stessi;
 - all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- b) a partecipare all'attività della Cooperativa per la sua durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
- c) all'attivazione ed all'esecuzione degli scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale con la Cooperativa.

3. Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal Registro delle Imprese. I soci si obbligano comunque a comunicare la variazione del proprio domicilio entro 30 giorni dalla stessa, presentandosi personalmente o da inviare con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 10- Trasferimento delle partecipazioni dei soci cooperatori

1. Le quote del socio cooperatore non possono essere sottoposte a pegno, a sequestro, né in alcun modo vincolate a garanzia di debiti del socio cooperatore nei confronti di terzi.
2. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo, ai sensi dell'articolo 2537 del codice civile.
3. Le quote del socio cooperatore non possono formare oggetto di diritti di usufrutto, o comunque di diritti di godimento a favore di terzi.

Art. 11- Divieto di trasferimento delle partecipazioni

1. La partecipazione del socio cooperatore non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi. Spetta conseguentemente al socio cooperatore, ai sensi dell'art. 2530, ultimo comma, del codice civile, il diritto di recedere liberamente dalla società, con preavviso di novanta giorni; tale diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio in società.

Art. 12 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, assoggettamento a liquidazione giudiziale o per causa di morte.

2. Salva diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo, in caso di recesso o esclusione il rapporto mutualistico e l'eventuale rapporto ulteriore (nel caso di socio speciale) instaurato con il socio si risolve di diritto con la stessa data del rapporto sociale.

Art. 13 - Recesso del socio

1. Decorso il termine di due anni dall'ingresso in Cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge (artt. 2437 e 2530 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere, con un preavviso di novanta giorni, il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali.

2. Il recesso non può essere parziale.

3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

4. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda (salvo il preavviso di novanta giorni di cui all'art. 2530 u.c., al quale la Cooperativa può rinunciare).

Art. 14 – Esclusione

1. L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- b) abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro;
- c) non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- d) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per adeguarsi;
- e) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 60 (sessanta) giorni al pagamento della quota sottoscritta o ai pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- f) svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente

diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

g) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

h) il cui ulteriore rapporto di lavoro, diverso da quello subordinato, sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento contrattuale da parte del lavoratore.

2. L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

3. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo ai punti d), e) e f), l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione, salvo quanto previsto dal precedente art. 12.2.

4. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione attivando la procedura di conciliazione di cui all'art. 42, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Art. 15 - Morte del socio

1. In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere esclusivamente il rimborso delle quote versate eventualmente rivalutate, nella misura e nei limiti previsti dagli artt. 3 e 12 del D.Lgs. 112/2017 e con le modalità di cui ai successivi articoli nonché nei limiti previsti dalla L.R. 24/1988.

2. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 16 - Liquidazione

1. I soci receduti od esclusi, o i successori dei soci deceduti, hanno diritto alla liquidazione della partecipazione sociale nella misura e nei limiti previsti dalla L.R. 24/1988 e dagli artt. 3 e 12 del D.Lgs. 112/2017.

2. La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Art. 17 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

1. La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote sociali in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

2. Il valore delle quote sociali per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera dell'Organo Amministrativo, alla riserva legale.

3. I soci esclusi per i motivi indicati dall'articolo referente all'esclusione, lettere b), c), d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

TITOLO III

SOCI SOVVENTORI

Art. 18 - Soci sovventori

1. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo II del presente statuto,

possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 19 - Conferimento e azioni dei soci sovventori

1. I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.
2. Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25 (venticinque) ciascuna.
3. Le azioni sono emesse su richiesta del Socio, altrimenti la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 20 - Alienazione delle azioni dei soci sovventori

1. Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.
2. Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla Società ed agli altri soci della medesima. La Società può acquistare o rimborsare le azioni dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate, se ed in quanto compatibile con la L.R. 24/1988.
3. Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.
4. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, la società provvederà al rimborso del valore delle azioni.

Art. 21 - Deliberazione di emissione

1. L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:
 - a) l'importo complessivo dell'emissione;
 - b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
 - c) il termine minimo di durata del conferimento;
 - d) gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;
 - e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.
2. A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spetta 1 (uno) voto.
3. In ogni caso, i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea.
4. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.
5. I soci sovventori persona giuridica nella domanda di ammissione,

sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all'Assemblea.

6. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

7. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 22 - Recesso dei soci sovventori

1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 23 - Strumenti finanziari

1. La Cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista dall'art. 3, 3° co. del D.Lgs. 112/2017.

2. Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti unicamente diritti patrimoniali, in quanto compatibili con la normativa regionale più volta richiamata (L.R. 24/1988).

TITOLO V

PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 - Patrimonio sociale

1. Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote ciascuna di valore nominale di 200 Euro;
 - b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili, e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
 - c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formate con le somme versate dai soci;
 - d) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nell'apposito fondo;
 - e) dalla riserva straordinaria;
 - f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.
2. Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società né all'atto dello scioglimento del rapporto individuale.

Art. 25- Prevalenza della mutualità

1. La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Per tale motivo, nel rispetto assoluto dei limiti previsti dall'art. 3, co. 3, lett. a), nonché di ogni altra norma applicabile del D.Lgs. 112/2017, nell'eventuale caso di disapplicazione del divieto previsto nel successivo art. 46 del presente statuto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo

rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 26 - Bilancio d'esercizio e bilancio sociale

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

3. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

4. L'Assemblea che approva il bilancio delibera, in quanto compatibile con la L.R. 24/1988, sulla destinazione degli utili annuali destinandoli in conformità e nei limiti previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 112/2017 (e salvo quanto previsto dal 3° co. dello stesso art. 3 nonché dall'art. 16 dello stesso D.Lgs.).

5. Inoltre l'Organo Amministrativo redige e, previa approvazione dell'assemblea dei soci, deposita al registro imprese competente e pubblica sul proprio sito internet il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 112/2017 e di ogni altra normativa lo preveda.

Art. 27 – Ristorni

1. L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di quote. Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali, in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento di cui all'art. 45.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 28 - Organi sociali

Sono organi della Società:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) l'Organo Amministrativo;

c) il Presidente e il/i Vice Presidenti;

d) l'Organo di controllo monocratico, se non diversamente imposto dalla legge.

Art. 29 - Convocazione assemblea

1. L'Assemblea viene convocata, dall'Organo Amministrativo, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della

seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

2. L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R o tramite P.E.C., inviata ai soci o consegnata a mano almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

3. In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci a tale scopo appositamente predisposto, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.

4. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati dall'articolo sul bilancio d'esercizio.

5. L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo Amministrativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di Controllo o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

6. In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e gli Amministratori e l'organo di controllo siano informati e non sia oppongono (essendo la Cooperativa disciplinata, come meglio infra precisato, dalla normativa sulla società a responsabilità limitata. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 30- Funzioni dell'assemblea

1. Poiché la disciplina della Cooperativa (attualmente quella della S.R.L.) può mutare nel tempo, allo scopo di evitare la necessità di procedere a modificazioni statutarie, si utilizza, in relazione alle assemblee, la tradizionale distinzione - comunque utilizzata nella prassi - tra assemblee ordinarie e straordinarie.

2. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

3. L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio e destina gli utili nei limiti previsti dal presente statuto e dalla normativa applicabile già richiamata, delibera circa le modalità di destinazione e copertura delle perdite, nonché sulla quantificazione e sull'attribuzione dei ristorni ai soci;

b) procede alla nomina e revoca l'Organo Amministrativo;

c) procede all'eventuale nomina dell'Organo di Controllo e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;

d) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti, tenendo conto delle prescrizioni e previsioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 112/2017;

e) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi di quanto previsto dal presente statuto nell'apposito articolo;

f) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

g) approva gli eventuali regolamenti interni di cui al successivo art. 45, oltre al regolamento relativo alla distribuzione di ristorni, ove possibile;

- h) delibera l'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
 - i) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
 - j) decide se compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - k) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto;
 - l) approva, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, come previsto dell'art. 2521, u.c., del Codice Civile.
3. Sono riservate all'Assemblea straordinaria:
- a) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
 - b) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
 - c) le altre materie indicate dalla legge.

Art. 31 - Costituzione e quorum deliberativi

1. In prima convocazione l'Assemblea c.d. ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
2. L'assemblea c.d. straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei tre quarti dei voti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa dei voti presenti.

Art. 32 - Voto ed intervento

1. Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.
2. Ciascun socio cooperatore ha diritto a un solo voto.
3. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:
 - a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della

Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante, se richiesto dalla legge; altrimenti essa si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante, che (qualora non sia il notaio) trasmetterà il verbale al Presidente per la sua firma (anche digitale).

4. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, e, qualora previsto dalla normativa effettivamente applicata (s.r.l. o s.p.a.) che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.

5. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 (due) soci, la delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

6. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

7. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

8. Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza semplice per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 33 - Presidenza dell'assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

2. Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

3. Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE

Art. 34 - Forme di amministrazione

1. La cooperativa è amministrata da un Organo Amministrativo composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

2. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori che siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza precisati al successivo art. 41.

4. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

5. Gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 35 - Organo Amministrativo

1. Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso. Non può essere nominato presidente chi sia rappresentante degli enti di cui all'art. 4, co. 3, D.Lgs. 112/2017.

2. L'Organo Amministrativo si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi

necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

3. La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e dell'Organo di Controllo o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

4. Sono comunque validamente costituite le riunioni del Organo Amministrativo, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

5. L' Organo Amministrativo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

6. L'Organo Amministrativo delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

7. Le riunioni dell' Organo Amministrativo sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

8. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

9. I soci possono impugnare le deliberazioni dell'Organo Amministrativo lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

10. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario, se richiesto dalla legge; altrimenti essa si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante, che trasmetterà il verbale al Presidente per la sua firma (anche digitale).

11. Le adunanze dell'Organo Amministrativo si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

Art. 36 - Compiti dell'Organo Amministrativo

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

2. L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi componenti, e/o ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

3. Perlomeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 37 - Integrazione del Organo Amministrativo

1. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'Organo di controllo, qualora quest'ultimo non sia nominato.
2. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
4. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, l'Organo Amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 38 - Compenso degli amministratori

1. Tenendo presente quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 112/2017, e quindi nei limiti consentiti dal divieto assoluto di distribuzione degli utili, agli Amministratori spetta un compenso a ragion di rimborso per le spese sostenute per il lavoro d'ufficio.
2. Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.
3. Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.
4. L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 39 - Rappresentanza

1. Il Presidente dell' Organo Amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.
2. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. L'Organo Amministrativo può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente (o ai Vice presidenti in via disgiunta), la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
4. Il Presidente del Organo Amministrativo, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 40 - Organo di controllo e revisione contabile

1. La Società può nominare un organo di controllo monocratico – salvo diversa imposizione di legge - e/o un revisore ai sensi dell'art. 2477 C.C., scegliendo forma ed attribuzioni.
2. Tale nomina è in ogni caso obbligatoria nei casi previsti dalla legge.
3. Ai sensi degli artt. 38 e segg. della L.R. Trentino Alto Adige n. 5/2008, la revisione legale dei conti, se obbligatorio per legge o se deliberata volontariamente dai soci, è esercitata dalla Federazione Trentina della Cooperazione.

4. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, l'Assemblea può deliberare di affidare la revisione legale dei conti all'Organo di Controllo, oppure, su proposta motivata dell'Organo di Controllo, ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione.

Art. 41 – Organi sociali: disposizioni specifiche

1. I soggetti che assumono cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal Codice Civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: assenza di procedimenti e carichi pendenti; accertata esperienza nelle attività di questa società; non avere in corso controversie di alcun genere con la società, né ricoprire cariche analoghe in società operanti negli stessi settori, salva autorizzazione assembleare.

TITOLO VIII

Art. 42 - Clausola di Conciliazione

Tutte le controversie che dovessero insorgere aventi ad oggetto l'esistenza, la validità, l'interpretazione, l'inadempimento, e/o la risoluzione del presente statuto, o comunque collegate allo stesso e più in generale riguardanti l'esercizio dell'attività sociale ed i rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità ed efficacia delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, la società, gli organi amministrativi e di controllo ed i liquidatori, dovranno essere sottoposte al tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio I.A.A. di Trento, secondo il vigente Regolamento di conciliazione - che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 43 - Scioglimento

1. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri e ne determinerà i compensi.

Art. 44 - Devoluzione del patrimonio finale

1. In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 27;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO X

Art. 45 - Regolamenti

1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, L'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

2. L'Organo Amministrativo potrà elaborare uno specifico regolamento da approvarsi dall'Assemblea, dedicato ai lavoratori alle dipendenze della

Cooperativa allo scopo di normare le modalità di partecipazione e condivisione delle finalità della Cooperativa ed il coinvolgimento dei lavoratori attraverso incontri periodici, informativi e consultivi.

Art. 46 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

Fermo restando quanto previsto all'art. 25:

1. ai sensi della L.R. 24/1988, è vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi forma;
2. le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società;
3. con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale eventualmente rivalutato a norma dell'art. 27, deve essere devoluto come previsto al precedente art. 44.

Art. 47- Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di cui di cui alla L.R. 24/1988 e alla L. 381/1991, oltre alle norme di cui al D.Lgs. 112/2017 e, in quanto con le stesse compatibili come previsto dall'art. 1, 5° co., D.Lgs. 112/2017, si applicano le norme di cui al D.Lgs. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore) e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e delle Disp. Att. C.C. applicabili in materia di cooperative.
2. Alla Cooperativa, a norma dell'articolo 2519 Cod. Civ., si applicano, in quanto ne ricorrono i requisiti, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to Tricarico Francesca

F.to Linda Mattivi

F.to Tricarico Giuseppe Matteo

F.to Eliana Morandi notaio L.S.